

Europei), vede l'Autorità partecipare, nel settore di competenza, alla fase ascendente dell'attuazione delle politiche comunitarie, vale a dire al processo di formazione delle decisioni europee.

Nel corso degli ultimi anni, le procedure di infrazione in Europa sono aumentate in termini percentuali, anche a seguito dell'allargamento dell'Unione europea a ventisette Stati membri, e quelle aventi ad oggetto gli appalti pubblici sono tra le più numerose (più 5,9% nel 2007 rispetto l'anno precedente – 25ma Relazione annuale sull'applicazione del diritto Comunitario). Per tale ragione, nell'ottica di adottare una soluzione più efficace e rapida, la Commissione europea ha orientato la propria attività verso interventi a carattere preventivo, come l'istituzione del Progetto Pilota sulla corretta applicazione del diritto comunitario.

Con il Progetto Pilota, la Comunità tende ad impedire il sorgere dell'infrazione, risolvendone anticipatamente le problematiche attraverso il confronto preventivo con lo Stato membro.

Di concerto con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, l'Autorità partecipa a tale progetto che si è rivelato essere, nel caso dell'Italia, un utile strumento per evitare l'apertura di procedure d'infrazione, utilizzando il potere sanzionatorio riconosciuto alla stessa Autorità.

Inoltre, nello spirito di collaborazione interistituzionale e in relazione alle competenze proprie in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nelle procedure sugli appalti, l'Autorità, insieme al Ministero della Giustizia, ha offerto il proprio contributo partecipando all'audizione dei Valutatori del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), istituito presso il Ministero stesso, per la prevista valutazione dell'Italia.

Non trascurando l'importanza del confronto sulla materia con gli altri Stati Membri dell'UE, nel corso del 2008, su richiesta di singole delegazioni o a supporto di programmi europei di cooperazione, l'Autorità ha organizzato numerosi incontri (c.d. Study Days) finalizzati alla formazione ed allo scambio di buone pratiche.

La Rete sugli
Appalti
Pubblici e la
Presidenza
dell'Autorità

Infine, l'Autorità, come componente della Rete sugli Appalti Pubblici (PPN), ha appena assunto la Presidenza della Rete stessa, occasione questa che consentirà un proficuo rilancio dell'attività di studio e confronto.

In tale veste, l'Autorità ha offerto un fattivo contributo alla stesura delle nuove linee guida del PPN, il cui l'obiettivo è quello di farne lo strumento per realizzare una piattaforma di riferimento per l'implementazione e l'armonizzazione delle norme sugli appalti pubblici, attraverso una nuova struttura della rete stessa, incentrata su una maggiore cooperazione tra gli stati membri dell'UE ed una contestuale apertura nei confronti di Paesi in fase di adesione e pre-adesione nonché di quelli impegnati al rispetto del quadro normativo europeo.

Peraltro, l'attuale crisi economica mondiale mette in evidenza le potenzialità e l'importanza del ruolo della Rete, così come richiamato dal "Codice Europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici", che la individua come importante strumento di supporto alle PMI.

In linea con quanto indicato da tale Codice, infatti, l'Autorità, concordando sul fatto che il PPN possa rispondere all'esigenza di intensificare la condivisione di modalità diverse di applicazione del quadro legislativo comunitario, ha già deliberato per l'organizzazione di una Conferenza internazionale sul tema.

8.2 L'utilizzo delle procedure di aggiudicazione

Nel contesto dell'applicazione delle direttive europee, è utile, per un confronto con la pratica italiana, verificare il grado di utilizzo di alcune procedure di gara nei principali paesi europei. Inoltre, l'analisi delle gare bandite in alcuni paesi europei nel corso del 2008 consente di rilevare eventuali limiti e/o difficoltà applicative della procedura ristretta, della procedura negoziata con pubblicazione del bando e del dialogo competitivo.

8.3 La procedura ristretta e la forcella

La procedura ristretta è stata concepita unitamente alla possibilità di limitare il numero di concorrenti da invitare a presentare offerta, potendo la Stazione Appaltante stabilire nel bando di gara un numero minimo ed un numero massimo (forcella) di concorrenti da invitare.

La selezione degli operatori economici a cui richiedere la formulazione dell'offerta deve basarsi su un criterio di selezione preventivamente stabilito nel bando di gara, fondato su parametri oggettivi e non discriminatori e pertanto in grado di assicurare la massima trasparenza. Un metodo rispondente a queste esigenze è stato già elaborato dal legislatore e riportato nell'Allegato D al DPR 554/99 relativamente alla selezione dei professionisti da invitare nelle gare attinenti i servizi di ingegneria e di architettura.

La limitazione del numero di concorrenti da invitare è tesa a ridurre i tempi occorrenti per la verifica delle offerte soprattutto negli appalti complessi con elementi di valutazione non limitati al solo prezzo, come ad esempio nell'affidamento delle concessioni per le quali il codice espressamente consiglia la procedura ristretta. Tuttavia, a differenza degli altri paesi europei, il codice consente l'utilizzo della forcella soltanto per gli appalti di lavori di importo superiore a quaranta milioni di euro. Ciò significa che per tutti gli altri appalti la Stazione Appaltante, dovendo invitare tutti gli operatori economici che ne fanno richiesta, non ha alcuna convenienza ad utilizzare questo tipo di procedura rispetto a quella aperta.

È interessante confrontare l'utilizzo di questa procedura (ristretta e ristretta accelerata) nei più importanti paesi europei nei quali non ci sono divieti nell'utilizzo della forcella.

Per effettuare il confronto sono stati elaborati i dati del Tenders Electronic Daily (TED) della Commissione Europea (Pubblicazione *on line* dei bandi di gara), i cui risultati sono riportati nella *tabella 1*.

I dati evidenziano che, tranne per il Regno Unito in cui la procedura è utilizzata per percentuali elevatissime, rappresentando così una procedura ordinaria per l'aggiudicazione di appalti, nei rimanenti paesi l'utilizzo della procedura ristretta è più limitato. In Italia è utilizzata nel 10% degli appalti

**Confronto
sull'utilizzo
della
procedura
ristretta nei
principali
paesi europei**

mentre in Germania e in Spagna soltanto rispettivamente nello 0,5% e nel 3,3% degli appalti.

Tabella 1 - Appalti esperiti con la procedura ristretta pubblicate sul TED

Paese	Lavori			Servizi			Forniture		
	N. procedure ristrette	N. totale appalti	%	N. procedure ristrette	N. totale appalti	%	N. procedure ristrette	N. totale appalti	%
Italia	201	1731	11.6%	1085	11518	9.4%	735	6936	10.6%
Regno Unito	1134	2178	52.1%	5352	14123	37.9%	2677	7916	33.8%
Germania	180	15445	1.2%	235	9573	2.5%	305	9277	3.3%
Spagna	63	3213	2.0%	63	12136	0.5%	48	7712	0.6%

Sebbene in Italia non si possa ricorrere usualmente alla forcilla, i dati mostrano che questa procedura è molto più diffusa nel nostro Paese rispetto alla Spagna ed alla Germania, evidenziando in tal modo che la limitazione posta dalla normativa italiana per l'utilizzo della forcilla non si traduce, di fatto, in un limitato ricorso a questa procedura.

Lo scarso utilizzo della procedura in questione in Spagna ed in Germania è probabilmente attribuibile alle difficoltà che le Stazioni Appaltanti si trovano a dover affrontare nell'utilizzare tale procedura, richiedendo essa l'espletamento di più fasi e di una prima selezione delle imprese da invitare con criteri basati sulla trasparenza e sulla parità di trattamento degli operatori.

8.4 La procedura negoziata

La procedura negoziata non è una procedura ordinaria per l'aggiudicazione degli appalti ed è consentita dalle direttive europee e dal Codice dei contratti solo in determinate circostanze. Il Codice dei contratti, rispetto alla direttiva europea, ha tra l'altro inserito per i lavori l'ulteriore limite di un milione di euro per l'utilizzo della procedura negoziata.

Per la procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara è possibile limitare il numero di concorrenti da invitare a presentare offerta

potendo la Stazione Appaltante prevedere nel bando l'utilizzo della forcella.

È interessante confrontare l'utilizzo di questa procedura (negoziata e negoziata accelerata) nei più importanti paesi europei dove non ci sono limiti di importo per l'utilizzo della procedura negoziata.

Per effettuare il confronto sono stati elaborati i dati del Tenders Electronic Daily (TED) della Commissione Europea i cui risultati sono riportati nella *tabella 2*.

**Confronto
sull'utilizzo
della
procedura
negoziata nei
principali
paesi europei**

Tabella 2 - Appalti esperiti con la procedura negoziata pubblicati sul TED

Paese	Lavori			Servizi			Forniture		
	N. procedure ristretta	N. totale appalti	%	N. procedure ristretta	N. totale appalti	%	N. procedure ristretta	N. totale appalti	%
Italia	39	1731	2.3%	170	11518	1.5%	251	6936	3.6%
Regno Unito	102	2178	4.7%	597	14123	4.2%	242	7916	3.1%
Germania	408	15445	2.6%	2339	9573	24.4%	934	9277	10.1%
Spagna	11	3213	0.3%	100	12136	0.8%	63	7712	0.8%

I dati evidenziano che la procedura è utilizzata con percentuali modeste tranne che in Germania, Paese in cui nei settori dei servizi e delle forniture la procedura è utilizzata rispettivamente nella misura del 24,4% e del 10,1% degli appalti. In Spagna l'utilizzo è invece modesto, inferiore ad un punto percentuale. I dati pertanto sembrano mostrare che nei paesi considerati non vi sia stato un abuso nell'utilizzo della procedura.

8.5 Il Dialogo Competitivo

Le direttive europee hanno previsto il dialogo competitivo come ulteriore procedura di affidamento degli appalti, rispetto a quelle previste dalle precedenti direttive risalenti alla prima metà degli anni '90. In

relazione alla particolarità dei procedimenti in essa sottesi, l'utilizzo di questa modalità di scelta dell'esecutore dell'appalto è consentito per appalti complessi, ossia quando la Stazione Appaltante non è in grado di stabilire l'impostazione giuridica o economica dell'appalto oppure non è in grado di definire i mezzi tecnici in grado di soddisfare le sue esigenze o i suoi obiettivi.

Il Codice dei contratti, nel recepire l'istituto in questione ne ha rinviato l'applicazione alla data di entrata in vigore del regolamento generale attuativo del codice stesso. Per i lavori, tra l'altro, lo ha subordinato ad un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e per i contratti relativi ai beni culturali anche al parere del Consiglio Superiore dei beni culturali.

Per quanto riguarda la forcella, per questa procedura è possibile limitare il numero di concorrenti da invitare a presentare offerta stabilendolo nel bando.

È interessante confrontare l'utilizzo di questa procedura nei più importanti paesi europei dove l'istituto è già entrato in vigore.

Per effettuare il confronto sono stati elaborati i dati del Tenders Electronic Daily (TED) della Commissione europea. I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella 3.

**Confronto
sull'utilizzo
del dialogo
competitivo
nei principali
paesi europei**

Tabella 3 - Appalti esperiti con la procedura del dialogo competitivo pubblicati sul TED

Paese	Lavori			Servizi			Forniture		
	N. procedure ristretta	N. totale appalti	%	N. procedure ristretta	N. totale appalti	%	N. procedure ristretta	N. totale appalti	%
Italia	2	1731	0.1%	1	11518	0.0%	0	6936	0.0%
Regno Unito	85	2178	3.9%	296	14123	2.1%	32	7916	0.4%
Germania	17	15445	0.1%	20	9573	0.2%	6	9277	0.1%
Spagna	8	3213	0.2%	0	12136	0.0%	1	7712	0.0%

I dati evidenziano che il dialogo competitivo è poco utilizzato anche nei paesi in cui la disposizione è già entrata in vigore, a conferma del rispetto dei vincoli stabiliti dalle direttive per il suo ricorso. La maggior percentuale di utilizzo si rileva nel Regno Unito (3,9% negli appalti dei lavori), paese in cui il dialogo competitivo veniva utilizzato già prima dell'entrata in vigore delle direttive.

APPENDICE A

ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ

Nel periodo di riferimento (anno 2008- mese di aprile 2009) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato atti di determinazioni e atti di segnalazione al Governo e al Parlamento, su questioni di rilevante interesse per l'attività contrattuale pubblica. In particolare, si segnalano:

A.1 Determinazioni - anno 2008

A.1.1 Determinazione 1/2008 del 10 gennaio 2008- "Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Con l'atto *de quo*, l'Autorità ha inteso stabilire che il Casellario informatico delle imprese qualificate, istituito presso l'Osservatorio a norma dell'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, è suddiviso in tre sezioni contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, ma anche di servizi e forniture. Inoltre, con lo stesso, ha stabilito puntualmente le informazioni che le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente comunicare all'Autorità affinché ne venga fatta annotazione nel Casellario e che la mancata o tardiva comunicazione all'Autorità sarà sanzionata nei sensi di cui all'art. 6, comma 11 del Codice. Ha inoltre ribadito che, in sede di verifica della dichiarazioni sostitutive, le risultanze della consultazione del casellario informatico non esimono la stazione appaltante dall'onere di verificare direttamente presso le amministrazioni certificanti il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, e che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di consultare il Casellario informatico nel corso delle procedure di affidamento di contratti

pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.

A.1.2 Determinazione n. 2/2008 del 23 gennaio 2008 - Indicazioni operative sugli appalti riservati - Art. 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

Con la determinazione n. 2 l'Autorità ha fornito indicazioni operative sugli appalti riservati, precisando che la *ratio* dell'istituto trova la propria realizzazione attraverso la creazione di una riserva di partecipazione operante sia sotto il profilo soggettivo (laboratori protetti) che oggettivo (programmi protetti). In particolare enuclea i requisiti che devono essere cumulativamente posseduti dal soggetto che intende essere riconosciuto quale laboratorio protetto ai fini dell'art. 52 e precisa che anche le cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della legge n.381/91 e s.m.i. possono essere riconosciute come laboratori protetti, a condizione che possiedano i requisiti individuati. In tal caso, la partecipazione alla gara per detti soggetti avverrà in applicazione del citato D.Lgs. n.163/2006. In merito poi alla riserva a favore dei programmi di lavoro protetto, è chiarito che questa non si fonda sulla qualifica soggettiva dei partecipanti alla gara ma sul ricorso, da parte delle imprese partecipanti, nella fase esecutiva dell'appalto, all'impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

A.1.3 Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 - "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. n.123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n.163/2006".

Tale determinazione è stata emanata sulla base dell'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorità sull'importante tematica della sicurezza, al fine di

fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese. In particolare vengono dettate indicazioni in ordine alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, ai costi della sicurezza che devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Viene inoltre sottolineato, che, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, escludendo data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3 ter, del Codice, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.

A.1.4 Determinazione n. 4/2008 del 2 aprile 2008- "Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni".

Con l'atto in questione l'Autorità ha chiarito come gli accordi convenzionali che rientrano nel più ampio genus dei "programmi complessi", sono da qualificarsi quali "appalto pubblico di lavori" con conseguente applicazione dell'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica, stante la ricorrenza dei seguenti tre elementi: la qualità di amministrazione aggiudicatrice degli enti procedenti (enti pubblici territoriali); la riconducibilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria alla categoria delle opere pubbliche in senso stretto; la natura contrattuale ed onerosa del rapporto fra l'amministrazione e il privato lottizzante. È stato inoltre stabilito che sussiste l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica anche nel caso in cui la scelta degli imprenditori incaricati della progettazione e dell'esecuzione delle opere spetti al lottizzante (titolare del permesso di costruire), non essendo necessario che il soggetto che conclude un contratto con l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente la prestazione pattuita, potendo tale soggetto farla eseguire a terzi. Devono ritenersi applicabili quindi i noti principi comunitari anche nei confronti di altre

forme di negoziazione tra la pubblica amministrazione ed il privato quando, ricorrendo tutti i suddetti elementi, il carattere oneroso della prestazione consista in un qualunque corrispettivo non necessariamente oggettivato in una corresponsione in denaro.

A.1.5 Determinazione n. 5/2008 dell' 8 ottobre 2008- "Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici".

Con l'atto in questione l'Autorità ha chiarito che la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti che devono valutarne l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Ha precisato inoltre che il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

A.1.6 Determinazione n. 6/2008 dell' 8 ottobre 2008- "Dichiarazione di "buon esito" contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (art.22, comma 7, del D.P.R. n.34/00)".

Con l'atto in questione l'Autorità ha chiarito che la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito" costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto

esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori. Inoltre con riferimento all'attestazione di "buon esito" prevista dall'art.22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R.n.34/00, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, l'Autorità ha precisato che l'attestazione in questione ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti - non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante

A.2 Determinazioni - anno 2009

A.2.1 Determinazione 1/2009 del 14 gennaio 2009- "Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo" (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)".

L'Autorità, tenuto conto del nuovo assetto della materia, ha ritenuto opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese, alcune prime indicazioni operative, sia in merito a talune problematiche interpretative riguardanti le nuove procedure di gara delineate dal legislatore, sia in merito ai contenuti dello *studio di fattibilità*. Per quanto riguarda le procedure previste per il nuovo istituto sulla finanza di progetto, l'Autorità ha fornito indicazioni sulle procedure utilizzabili nel periodo transitorio, sul contenuto dei bandi di gara con riferimento ai tre sistemi delineati dal terzo correttivo e alle modalità di conduzione delle gare con

riferimento alle modifiche al progetto preliminare presentato dal promotore. In particolare l'Autorità ha precisato che le modifiche al progetto preliminare che possono essere richieste dalla Stazione Appaltante sono solo quelle che scaturiscono in sede di approvazione del progetto stesso. Con riferimento poi allo studio di fattibilità, tenuto conto che nessuna normativa ne definisce i contenuti, l'Autorità ha fornito specifiche indicazioni sul contenuto minimo dello studio di fattibilità, dovendo lo stesso ottemperare a due opposte esigenze: essere abbastanza completo per consentire alle Stazioni Appaltanti di stabilire i requisiti di partecipazione e lasciare alle imprese un certo margine per la formulazione di proposte innovative. L'autorità ha suggerito, vista la duplice valenza dello Studio di fattibilità, sia come documento per la programmazione dei lavori pubblici sia come documento per l'esperimento della gara, di aggiornarlo prima di utilizzarlo nelle procedure di finanza di progetto.

A.2.1 Determinazione 2/2009 del 25 febbraio 2009- "L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152".

Con l'atto di determinazione 2/2009, l'Autorità ha chiarito che il collaudo delle opere pubbliche è affidato in via prioritaria ai dipendenti della Stazione Appaltante in possesso dei prescritti requisiti professionali che non hanno svolto alcun ruolo nella realizzazione dell'opera oggetto del collaudo. Al personale incaricato del collaudo spetta il compenso previsto con l'incentivo dall'art. 92 del Codice. In caso di carenza di organico il collaudo può essere affidato a soggetti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti, sulla base di apposite convenzioni tra le pubbliche amministrazioni. In questa circostanza, al dipendente pubblico di altra amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e un compenso da stabilirsi nella convenzione prendendo come riferimento quanto stabilito dall'art. 92 del Codice in tema di incentivo per le attività professionali. In merito al collaudo statico, l'Autorità ha chiarito che la relativa attività deve essere svolta dal soggetto incaricato del collaudo

tecnico-amministrativo in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina. In caso di carenza di organico della Stazione Appaltante ed in caso di indisponibilità di altre pubbliche amministrazioni a fornire assistenza tramite il proprio personale, il collaudo è affidato a soggetti di cui all'art. 90 del Codice con le procedure di cui all'art. 91 dello stesso Codice. Sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione, l'Autorità ha richiamato quanto già stabilito con la determinazione 4/2007. L'Autorità ha inoltre precisato che i dipendenti pubblici non possono partecipare alle gare per l'affidamento delle attività di collaudo ad eccezione dei soggetti ai quali è consentito lo svolgimento della libera professione (art. 53 D.lgs 165/01). Infine fa fatto presente che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, che gli stessi devono essere proporzionali all'oggetto del contratto e che possono considerarsi equiparabili alle attività di collaudo gli incarichi di direzione lavori e di coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione.

A.3 Atti di segnalazione - anno 2008

A.3.1 Ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza; deroga alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs n.163/2006 in tema di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'Autorità ha condotto una indagine relativamente all'evento "*Mondiali di nuoto Roma 2009*", per la realizzazione del quale, a seguito della dichiarazione di grande evento, sono state operate deroghe ad un rilevante numero di articoli del codice dei contratti, tra cui quelle relative all'azione di vigilanza dell'Autorità, con ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Autorità segnala che tale potere di deroga non è assoluto e discrezionale, ma per poter essere legittimamente esercitato, anche secondo costante indirizzo giurisprudenziale, occorre che rivesta carattere eccezionale ed esige la sussistenza di un nesso di congruità e proporzione tra la qualità e la natura dell'evento e le misure concretamente

adottate per fronteggiarlo. Detto nesso di strumentalità non appare sussistere per quanto attiene alle norme relative all'azione di vigilanza dell'Autorità, la cui attività è principalmente diretta a garantire il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall'art.2 del D.Lgs.163/06 e non ad ostacolare le finalità sottese al regime derogatorio, volto allo snellimento delle procedure di appalto.

A.3.2 Adeguamento dei prezzi per i contratti di lavori pubblici – Art. 133, commi 4 – 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

L'Autorità ha ritenuto necessario segnalare al Governo ed al Parlamento la situazione di forte sofferenza in cui versavano molte imprese impegnate nei lavori pubblici a causa dell'aumento repentino dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, delineando alcune soluzioni per l'adeguamento degli stessi relativamente ad alcune materie (acciaio, rame e bitume *in primis*). L'Autorità ha auspicato uno specifico atto legislativo che affronti il problema dei prezzi in un contesto di più generale e virtuoso riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazione appaltante e appaltatori, utilizzando anche i dati e le informazioni dell'Osservatorio. Ciò in quanto la vigente previsione normativa non risulta adeguata all'attuale situazione dei mercati internazionali di alcune materie prime, caratterizzata da ripetuti e non prevedibili aumenti dei prezzi all'ingrosso, soprattutto per la lunghezza del procedimento, per i limiti temporali di individuazione dell'incremento dei prezzi e per la definizione delle "circostanze eccezionali". L'Autorità ha suggerito la semplificazione del meccanismo superando quantomeno le scadenze temporali troppo rigide della norma, costruendo forme di intervento maggiormente modulate rispetto al rapporto tra il periodo di svolgimento delle prestazioni e l'incremento dei prezzi.

A.3.3 Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con l'atto in questione l'Autorità ha segnalato al Governo ed al Parlamento alcune problematiche sulle nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica con particolare riferimento all'armonizzazione della nuova disciplina con quelle vigenti di settore, alla disciplina dell'affidamento in via ordinaria, alla disciplina del modello organizzativo *in house*, al regime transitorio ed al miglioramento del sistema di indirizzo, rilevazione dati e controllo e degli strumenti di tutela non giurisdizionale. L'Autorità ha auspicato che l'armonizzazione tra la disciplina generale e quella settoriale non dovrebbe determinare l'abrogazione delle discipline compatibili con le finalità pro concorrenziali enunciate nel comma 1 dell'articolo 23 *bis*, in tutti i casi in cui la normativa di settore abbia già provveduto ad introdurre, nel proprio ambito di applicazione, un sistema che garantisca un grado di apertura del mercato ed un livello di concorrenza fra gli operatori analogo o superiore a quello indicato dall'art. 23-bis. L'Autorità ha inoltre auspicato l'emanazione di una chiara disciplina delle procedure di affidamento per appalti e concessioni, coordinandole con il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e prevedendo anche delle forme obbligatorie di pubblicità per l'affidamento delle concessioni di servizi, disciplinate dall'art. 30 dello stesso Codice. Ha fatto presente la necessità di chiarire la portata del comma 2 ovvero specificare se il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica includa — come l'Autorità auspica — anche l'affidamento mediante creazione di società miste pubblico-private (PPPI), in cui il socio è scelto con gara ad evidenza pubblica per l'esecuzione dello specifico servizio.